

In difesa di Anna Maria Fiorillo

Udienza della Sezione disciplinare del CSM

10 MAGGIO 2013

* * *

Sommario

- 1. Due domande fondamentali .**
- 2. L'intervento del magistrato Anna Maria Fiorillo nel caso della minore Karima El Mahrouk.**
- 3. Il comportamento tenuto dal magistrato Fiorillo quando è scoppiato, con clamore, il caso dell'affidamento della minore.**
- 4. L'oggetto del giudizio disciplinare.**
- 5. La prima contestazione disciplinare e le norme del codice disciplinare che si assumono violate.**
- 6. Il secondo capo di incolpazione.**
- 7. Qualche nota di replica alle argomentazioni del Procuratore generale**
- 8. Conclusioni e richieste.**

* * *

1. Due domande fondamentali

Signor Presidente, Signori Giudici della sezione disciplinare,

innanzitutto richiamo, in rapidissima sintesi, i fatti su cui si innesta la vicenda all'esame della Sezione disciplinare.

Ritournerò poi su ciascuno di questi fatti per raffrontarli ai capi di incolpazione e per saggiare l'aderenza o meno dei fatti alle contestazioni mosse.

Ma qui, in esordio, li ricapitolò brevemente, per ricordare ed illuminare solo i particolari aspetti della vicenda che ci interessano. E per rispondere a due domande che mi paiono essenziali in questo procedimento

La prima domanda: quando vi è stato ed in che termini si è svolto l'intervento del magistrato Fiorillo nel caso della minore Karima El Mahrouk?

La seconda domanda: quale è stato il comportamento della dott.ssa Fiorillo nella fase successiva al suo intervento come magistrato e da che cosa è stato motivato?

2. L'intervento del magistrato Anna Maria Fiorillo nel caso della minore Karima El Mahrouk.

L'intervento del magistrato Fiorillo nel caso della minore Karima El Mahrouk , che risale al 27 maggio 2010, è stato estremamente circoscritto.

Esso si è limitato alle disposizioni impartite alla polizia nell'ambito del suo ruolo di magistrato del turno esterno reperibilità.

Il procedimento nei confronti della minore - scaturito dalla denuncia di cui la polizia ha parlato con la dott.ssa Fiorillo - è stato assegnato ad altro magistrato dell'Ufficio , secondo le regole della Procura minori di Milano.

La dott.ssa Fiorillo non è mai stata - lo sottolineo sin d'ora - assegnataria di alcun procedimento riguardante la minore ma si è occupata "esclusivamente" di un segmento procedurale interno, cioè dei primi colloqui con gli operanti nella veste di magistrato di turno. Inoltre il magistrato non ha adottato né emesso alcun atto motivato, né alcun atto scritto, ma ha solo impartito disposizioni orali agli organi di polizia.

Ora si dà il caso che dei primi contatti telefonici con gli agenti operanti vi siano delle registrazioni, effettuate dalla stessa polizia (ritengo a fini di garanzia degli agenti operanti), che sono state versate nel processo penale in corso a Milano nei confronti dell'on. Berlusconi, sono apparse in versione integrale su fonti aperte e sono state da noi prodotte alla Sezione disciplinare nel presente procedimento.

Per tanti anni mi sono occupato anch'io in Procura dei c.d. turni esterni e dei turni arrestati e posso testimoniare che non vi è alcuna certezza dell'esistenza o meno di registrazioni dei colloqui tra polizia ed il pubblico ministero di turno , anche perché molte delle telefonate al magistrato di turno giungono da cellulari o da telefoni esterni e quindi assai difficilmente possono essere oggetto di registrazione.

E' certo, comunque, che la dott.ssa Fiorillo non sapeva dell'esistenza di queste registrazioni e ne ha avuto notizia solo *ex post* , nel gennaio 2011, cioè a molti mesi di distanza dal suo intervento come magistrato di turno, che risale al maggio 2010, e dai suoi interventi sulla stampa che sono del novembre 2010.

Dunque queste registrazioni ci sono e sono ora a vostra disposizione.

E qui c'è il primo dato singolare della vicenda , che mi sembra da rimarcare.

Sapete meglio di me che nei tempi in cui viviamo le registrazioni , le intercettazioni o le captazioni di colloqui telefonici sono capaci di mettere nei guai o anche solo in imbarazzo i soggetti captati, non di rado a prescindere..... dal loro effettivo contenuto.

Al punto che un Voltaire redivivo, divenuto nostro contemporaneo, sarebbe con ogni probabilità indotto a modificare il suo celebre motto " *datemi una frase e ci impiccherò un uomo* " e a dire invece " *datemi una intercettazione e ci impiccherò un uomo* ".

Al magistrato Fiorillo questo non accade.

Al contrario: quelle registrazioni - di cui ella non sapeva né al momento di redigere la sua relazione di servizio al Procuratore dei minori del 29 ottobre 2010 né al momento dei suoi interventi pubblici sulla vicenda - confermano in maniera "impressionante" un dato di fatto su cui non insisterò mai abbastanza.

Nel riferire del suo intervento come magistrato , Anna Maria Fiorillo ha detto solo la verità, "senza nascondere nulla di quanto a sua conoscenza". Esattamente come recita la formula che quotidianamente chiediamo ai testimoni di leggere nelle aule di giustizia.

E allora facciamole parlare queste registrazioni!

Voi potrete leggerle integralmente nella camera di consiglio, ma vi chiedo di seguirmi nella lettura di pochi passaggi essenziali.

Lettura che sarà breve, per non tediarvi, ma , ritengo, assai utile ed istruttiva per ricostruire la vicenda di cui la dott.ssa Fiorillo è stata protagonista nella serata del 27 maggio 2010.

Prima di questa lettura - di per sé straordinariamente eloquente - una sola avvertenza preliminare perché non la consideriate fuori tema rispetto al cuore del procedimento.

Io so bene che in questa sede non si discute "direttamente" della verità di ciò che ha detto il magistrato incolpato ma delle forme in cui ha rivendicato questa verità, della violazione o meno di regole di riserbo e di silenzio.....e così via

Ci occuperemo delle forme perché non sarò certo io ad eludere questo aspetto della difesa che naturalmente ritengo molto importante.

Ma nonostante questo credo che la verità delle affermazioni del magistrato , ovvero per usare le sue stesse , più discrete, parole , la piena ed assoluta rispondenza tra le sue affermazioni e “*la sua diretta esperienza*” sia un punto centrale di questa causa perché è proprio la verità che fonda il suo sacrosanto diritto ad una rettifica di affermazioni inesatte sul suo operato.

La verità è sempre importante in sé .

Ma in questo caso la verità è il fondamento del diritto che noi invochiamo a nostra prima e fondamentale difesa : il diritto del magistrato a ristabilire la verità sul suo operato a fronte di rappresentazioni inesatte del suo modo di agire professionale, certamente nocive del suo onore e della sua immagine professionale.

Ecco, dunque, alcuni passaggi della telefonata delle ore 19.13.04 (chiamante l' Ass. Cafaro Ermes capoturno della Volante Monforte bis 1° turno Com.to P.S. Monforte Vittoria) tra il magistrato Fiorillo e l'agente di polizia , a seguito della denuncia di furto nei confronti della minore Karima El Mahrouk :

Dr. Fiorillo : se la maggiorenne dice che le ha rubato i saldi, se lo dice anche senza la denuncia querela io comunque devo iscrivere un reato,

AssCafaro: perfetto perfetto dottoressa. Dr Fiorillo : minorenni, che comunque sarà sottoposta e l'inizio di un procedimento penale

AssCafaro: okkey

Dr Fiorillo : così la pianta magari di fare la superficialona, di credere di far quel che vuole

AssCafaro: okkey

Dr Fiorillo : in secondo , in secondo piano diciamo, come secondo elemento, questa qui è minorenni e noi non siamo abituati a fare andare in giro i minorenni così....

AssCafaro: perfetto

*Dr Fiorillo : **quindi non la rilasciamo per niente, va in una comunità di pronto intervento***

AssCafaro: okkey

Dr Fiorillo : perfetto, e quindi credo che sia “la Zattera” forse l'unica aperta

AssCafaro: la Zattera?

Dr Fiorillo : mi sembra che sia questa una comunità di pronto intervento a Milano, .. a Milano giusto?

AssCafaro: eh, il problema è che a quest'ora sarà praticamente impossibile

Dr Fiorillo : no, provi a telefonare, no perché guardi, in Questura diramano le indicazioni delle comunità di pronto intervento

AssCafaro: si si no no, questo lo so perché mi è già capitato di fare un intervento con minori, questo non è, soltanto che mi era capitato proprio che a quest'ora ee e 'è il pronto intervento che è impossibile che

Dr Fiorillo : mh poi dica a questa ragazza che comunque lei è abituata a prenderci un pò ' per il naso, diciamo così, però tra poco la cosa finisce perché non credo proprio che resterà in Italia,

AssCafaro: ah, okkey

Dr Fiorillo : perché tra poco è maggiorenne e quindi se va avanti così la rimandano, ci sarà l'ordine di espulsione

AssCafaro: perfetto

Dr Fiorillo : mh, salvo che lei, la signorina, non accetti di inserirsi in un progetto educativo,

AssCafaro: sì

Dr Fiorillo : e quindi praticamente la smetta di scappare e di prenderci in giro, se lei, e se lei accetta di mettersi in un progetto serio

AssCafaro: si

Dr Fiorillo : e 'è anche la possibilità si un 'autorizzazione l'articolo 18 e le danno il permesso

AssCafaro: okkey okkey

Dr Fiorillo : mh, ma lei ce l'ha quindi, non ce l'ha il permesso giusto? E ' irregolare

AssCafaro: no no non ce l'ha dottoressa, non ce l'ha

Dr Fiorillo : cioè non ce l'ha, quindi glielo spieghi che se va avanti così quand'è che diventa maggiorenne? Tra pochi mesi, dopodiché è irregolare e appena la beccano la mandano via

AssCafaro: e infatti

Dr Fiorillo : anche perché io la indago e quindi piantare di fare queste cose qua

AssCafaro: va bene, devo provvedere io a redigere l'elezione di domicilio?

Dr Fiorillo : guardi, secondo me non è necessario,

AssCafaro: perfetto

Dr Fiorillo : perché comunque come abbiamo detto è un reato che va iscritto però ... in assenza di querela, quindi lasci stare pure così la faccenda

AssCafaro: perfetto

Dr Fiorillo : però

AssCafaro: comunque la devo fotosegnalare?

Dr Fiorillo : eh, se non ha i documenti è obbligatorio, sì

AssCafaro: perfetto

Dr Fiorillo : fotosegnalare così vediamo anche se ha altri procedimenti a carico, perché magari a noi e'ha detto così, ..

AssCqfaro: no, lei dai dai terminali risulta un vecchio precedente per furto

Dr Fiorillo : vede?

AssCqfaro: tra l'altro

Dr Fiorillo : questa qui ha già i pregiudizi: è una sbandata ma è perché abbiamo deciso così noi, ma non, in realtà è discutibile comunque

AssCqfaro: si si no, ma mi era già capitato sempre con i minorenni la stessa cosa

Dr Fiorillo : e quindi niente, quindi la la mette in una in una comunità, sperando che sia che sia aperta, che l'accolga, se non dovesse accoglierla, l'autorizzo a trattenerla fino a domani mattina finché il pronto intervento non si metterà in moto per trovarle un posto o per vedere dov'è finito questo disgraziato di suo padre

AssCqfaro: benissimo, mh perfetto, va bene così

Dr Fiorillo : va bene...

AssCqfaro: la la ringrazio, dottoressa, mi permette se dovessi avere bisogno di poterla ridisturbare?

Dr Fiorillo : oh certo, eh purtroppo, quando siamo di turno è così.....

Ecco. Ora anche voi giudici della Sezione disciplinare sapete , senza ombra di dubbio, che la dott.ssa Fiorillo non ha mai autorizzato l'affidamento della minore a Nicole Minetti ma ha insistito perché venisse accolta in una comunità protetta , autorizzando , se questa fosse stata chiusa, il suo trattenimento nel corso della notte in Questura.

Riassumendo gli elementi di fatto , certi ed incontrovertibili sin qui emersi, si può rispondere alla prima delle domande che ho posto in esordio che riguarda la condotta professionale del magistrato Fiorillo nel corso del turno esterno del 27 maggio 2010, nei seguenti termini .

Il magistrato Anna Maria Fiorillo:

- a) non era , all'atto del suo intervento né è mai stata in seguito, titolare di alcun "procedimento" nei confronti della minore Karima El Mahrouk;
- b) si è occupata solo di un segmento funzionale, chiuso e definitivamente concluso con la fine del turno, della procedura di affidamento, vedendo peraltro disattese le sue indicazioni;
- c) non ha adottato alcun atto scritto e nessun atto motivato che "parlasse" per lei e potesse essere esibito , attestando le modalità del suo intervento;
- d) ha solo parlato con gli agenti, ignorando peraltro l'esistenza di una registrazione del colloquio da parte degli organi di polizia operanti;
- e) nel riferire successivamente del suo operato in tutte le sedi istituzionali e pubbliche ha rappresentato , con estrema esattezza, a sua diretta esperienza , in altri termini ha detto la sua verità che alcuni mesi dopo è stata, in termini indiscutibili , confermata dalle registrazioni.

Ciascuno di questi “tasselli” di fatto è estremamente importante rispetto ai capi di incolpazione e rispetto alla impostazione dell'accusa disciplinare, come dirò di qui a poco.

3. Il comportamento tenuto dal magistrato Fiorillo quando è scoppiato, con clamore, il caso dell'affidamento della minore.

Mi preme ora , sempre in punto di fatto, rispondere alla seconda domanda che ho posto in esordio .

Quale è stato il comportamento del magistrato quando è scoppiato con clamore il caso dell'affidamento della minore Karima El Mahrouk ?

Il clamore intorno alle modalità dell'affidamento della minore è sorto il 28 ottobre 2010.

Le interviste rilasciate dalla dott.ssa Fiorillo sono del 10 novembre 2010 e sono apparse sui giornali dell'11.

Ciò significa che il magistrato Fiorillo è rimasto assolutamente silenzioso, stretto nel suo riserbo, dapprima dal 27 maggio al 28 ottobre 2010 e soprattutto dal 28 ottobre al 10 novembre, nonostante intense e ripetute sollecitazioni dei giornalisti a parlare del suo operato e le versioni, spesso malevole, date dalla stampa e dai media sulla sua condotta.

Nella sua memoria la situazione è efficacemente descritta :

“I giornalisti di agenzie stampa, quotidiani e reti televisive mi tempestano di telefonate sia in ufficio che ai miei numeri privati, chiedendo in portineria di essere ricevuti da me e addirittura appostandosi davanti all'ingresso del Tribunale in attesa della mia uscita.

Durante tutto questo periodo mi sottraggo costantemente ad ogni dichiarazione e mantengo il più assoluto silenzio. .

Nonostante il riserbo degli Uffici Giudiziari, i giornali pubblicano stralci di documenti

Trascorrono dieci giorni durante i quali la vicenda continua ad occupare i tableau giornalistici e televisivi con i racconti, le interviste di Ruby e delle altre ragazze coinvolte, i commenti e i dibattiti.

Uno dei principali argomenti è il contenuto delle disposizioni da me impartite e la loro valenza giuridica¹.

Per dieci giorni, come ho detto, sono rimasta nel più assoluto silenzio , sottraendomi a ripetute ed insistenti richieste di esponenti dei diversi media (ad es. la dott.ssa Simonetta Matone a “Porta a porta” e Daniela Santanchè in “Ballarò” hanno discusso della natura giuridica dell'art. 403 cod.civ.. e si è affermato che il pubblico ministero non ha poteri al riguardo)”

A me sembra che il riserbo mantenuto in questi frangenti ed il complessivo modo di comportarsi del magistrato sia , con tutta evidenza , l'esatto contrario della ricerca e della sollecitazione di pubblicità e di visibilità che le viene contestata nel primo dei capi di incolpazione.

Ecco, allora, che sorgono e si impongono legittimamente gli interrogativi centrali di questo procedimento , fondamentali tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto.

Quando e perché il magistrato ha deciso di prendere la parola? Che cosa è stato alla base del suo mutamento di atteggiamento e di condotta e della rottura di un silenzio così a lungo serbato?

Queste domande ci portano alle dichiarazioni rese in Parlamento dal Ministro degli Interni dell'epoca, l'On. Roberto Maroni .

Il 9 novembre 2010 , infatti, il Ministro degli Interni Maroni si presenta al Senato e pronuncia un discorso che viene trasmesso in TV, esponendo la sua ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra il 27 e il 28 maggio.

In estrema sintesi il Ministro non nega che il Presidente del Consiglio, On. Berlusconi, abbia telefonato al dirigente della Questura di Milano , ma afferma che il funzionario di polizia che ha

1

provveduto ad affidare la minore ha operato “sulla base delle indicazioni del magistrato” e così conclude: *“Il personale ha applicato con assoluta correttezza tutte le procedure di legge...la correttezza dell’operato della Questura di Milano è stata confermata anche dell’autorità giudiziaria”*.

Al riguardo voglio essere estremamente chiaro su di un punto.

Nel commentare questa ed altre affermazioni dei protagonisti della vicenda io seguirò una regola aurea per ogni difensore.

Non attaccare nessuno e pensare solo a difendere il proprio assistito , facendo valere le sue ragioni. Ciò implica che non conosco e neppure voglio sapere quale sia stato il retroterra e le ragioni delle dichiarazioni rese in Parlamento dal Ministro dell’Interno.

Il Ministro è stato informato - male - dai suoi Uffici o dalla Questura di Milano?

Non gli è stato detto nulla dell’esistenza di registrazioni dei primi colloqui tra operanti e il pubblico ministero?

Si è ricercato, in definitiva, un avallo autorevole, in una situazione difficile, alla condotta della Questura di Milano nella Procura dei minori , facendo riferimento ad un affidamento avvenuto “sulla base delle indicazioni del magistrato” ?

Ha operato una sorta di - malintesa – ragion di Stato, suggeritrice di una versione edulcorata degli avvenimenti?

In punto di fatto è certo che su quelle dichiarazioni del Ministro non vi era stata alcuna verifica né con l’Ufficio della Procura dei minori di Milano e tantomeno con la dott.ssa Fiorillo , l’unica che poteva davvero riferire sul suo comportamento (non essendovi , come ho detto, atti scritti o documenti di alcun genere provenienti dai magistrati ma solo registrazioni di colloqui telefonici peraltro del tutto ignote ai magistrati) .

Su tutto questo io, come voi, ho delle convinzioni ma , lo ripeto, non è questo l’oggetto del giudizio disciplinare.

Io come difensore e voi come giudici possiamo serenamente ragionare astraendo da questo retroterra.

Intendo dire che la corte disciplinare non è chiamata a dirimere un contenzioso tra soggetti istituzionali , né a dire chi abbia ragione o torto nella intera vicenda.

La vostra decisione non dovrà suonare conferma o smentita di nessuno dei soggetti in campo.

Se voi riconoscerete che la dott.ssa Fiorillo ha detto la verità, o meglio ha testimoniato in termini di assoluta verità della sua “diretta esperienza” ciò non smentirà nessuno , ne sarà un suggello assoluto su nulla .

In altri termini voi non dovete decidere se la dichiarazione del Ministro fosse appropriata e rispondente al vero.

Se non lo era - come io credo - ciò può essere avvenuto per dati con ogni probabilità del tutto indipendenti dalle sue personali conoscenze dei fatti e dalla sua responsabilità.

E lo stesso vale per le dichiarazioni del funzionario della Questura, la dott.ssa Iafrate, che ha parlato con la Fiorillo (colloqui questi singolarmente non registrati), in ragione dei margini di incomprensione e di fraintendimento che possono esservi in una discussione telefonica concitata .

Voi vi dovete occupare solo del magistrato Fiorillo e di quanti altri magistrati potrebbero trovarsi in condizioni analoghe alle sue.

E dovere chinarvi ad osservare da vicino la condotta e le limpide preoccupazioni della dott.ssa Fiorillo “dopo” le dichiarazioni del Ministro dell’Interno: rendere noto che non vi era corrispondenza tra la sua “diretta esperienza” e quelle affermazioni, operare quella che riteneva una rettifica doverosa

Aggiungo : rendere nota questa rettifica in forme equivalenti alla pubblicità ricevuta dalle dichiarazioni del Ministro.

Ed è ciò che ha fatto nelle forme che le vengono contestate come indebita sollecitazione di pubblicità , come violazione del riserbo e del dovere di non rendere dichiarazioni su di un proprio procedimento oltre che come violazione delle regole del suo ufficio.

4. L'oggetto del giudizio disciplinare.

Dunque, voi, giudici della Sezione disciplinare, dovete prendere una decisione più circoscritta ma non per questo meno importante e fondamentale per tutti i magistrati italiani.

Sancire con una vostra pronuncia chiarificatrice o negare in sentenza un principio di enorme valore per tutti quanti operano nel mondo della giustizia.

Cerco di enunciare quello che, a mio avviso, è il tema centrale della decisione nei termini più chiari e lineari perché su questo i magistrati hanno diritto ad una risposta.

“ Se un magistrato la cui condotta professionale sia stata chiamata in causa per giustificare ed avallare una condotta della polizia o di altro organo della pubblica amministrazione - sapendo che la sua condotta è stata diversa da come rappresentata, non avendo altro mezzo per far emergere la sua effettiva condotta che le sue personali ed impegnative dichiarazioni, essendo consapevole che la rappresentazione data del suo comportamento professionale è non solo non corrispondente a ciò che ha fatto ma anche tale da nuocere alla sua immagine professionale, al suo onore professionale ed alla immagine della intera magistratura - abbia o meno il diritto di difendere - in termini di verità , dignità e continenza - il suo operato e la sua immagine professionale. “

Ritorno sui tre passaggi che reputo fondamentali:

a) *sapendo che la sua condotta è stata diversa da come rappresentata;*

b) *non avendo altro mezzo per far emergere questa diversità che le sue personali ed impegnative dichiarazioni ;*

c) *essendo consapevole che la rappresentazione data del suo comportamento professionale non è corrispondente al suo effettivo operato ma anche tale da nuocere alla sua immagine professionale, al suo onore professionale ed alla immagine della intera magistratura.*

Io credo che la dott.ssa Fiorillo si sia trovata esattamente in questa condizione.

Ella sapeva di essersi comportata in modo diverso da quanto detto dal Ministro dell'Interno; non aveva altro strumento per ristabilire la verità che le sue dirette e pubbliche dichiarazioni; era consapevole che, tacendo, avrebbe nuociuto a se stessa ed alla magistratura italiana.

Se dalla discussione e dai documenti emergono provate - come credo - queste tre condizioni di fatto, emergerà anche un diritto insopprimibile di autotutela e di difesa del proprio onore professionale dinanzi all'opinione pubblica interna ed esterna alla magistratura.

Una sorta di diritto naturale ed insopprimibile del magistrato che peraltro - come dimostrerò di qui a poco - è chiaramente stabilito e riconosciuto “anche” da norme di legge, dalle regole del codice etico e dalla stessa giurisprudenza disciplinare.

Tutte queste fonti positive , infatti, concorrono nel chiarire che il dovere di riserbo, l'obbligo posto dalla legge ai magistrati di non sollecitare pubblicità sul proprio operato e di non rendere dichiarazioni sui propri processi non significa dovere di silenzio assoluto , comunque e ad ogni costo, né cancella il diritto del singolo magistrato di dire parole ragionevoli e misurate per far valere la verità sul proprio comportamento professionale, soprattutto quando , come nel caso in esame, nessun altro possa o debba parlare in sua vece.

Il dovere di riserbo non è né può essere la mordacchia e può coincidere con la parola calma e responsabile quando essa , come dimostrerò , è necessaria.

Quando parliamo dell'indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati dobbiamo saper che l'indipendenza - se non vuole diventare vuota proclamazione o vana giaculatoria da ripetere nelle cerimonie ufficiali - è intessuta anche della attiva e quotidiana difesa di questo principio.

Così come dobbiamo sapere che se l'organizzazione nella quale i magistrati sono inseriti è fondamentale per la resa e l'efficienza del servizio che rendiamo ai cittadini e merita da parte nostra la massima cura ed il massimo rispetto, rimangono, nella giurisdizione come nella vita della magistratura, momenti nei quali è il singolo magistrato a venire in primo piano nella sua personale responsabilità giuridica, professionale e morale.

Non è forse il singolo giudice legittimato ad interloquire con il giudice delle leggi nei giudizi di costituzionalità o nei conflitti? E non è stata riconosciuta al singolo Ufficio di Procura la legittimazione a stare in giudizio davanti alla Corte costituzionale? Ed in questa sede il magistrato non viene chiamato a rispondere del suo personale operato, così che sarebbe paradossale che proprio qui fosse negato il suo personalissimo diritto alla verità su se stesso?

5. La prima contestazione disciplinare e le norme del codice disciplinare che si assumono violate.

Sin qui una sintetica ricapitolazione di fatti e dei temi del giudizio.

Ma i procedimenti disciplinari richiedono che si analizzino minuziosamente le contestazioni alla luce dei fatti e delle norme.

Nel primo capo di incolpazione formulato nei suoi confronti la dott.ssa Fiorillo è chiamata a rispondere “*dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett.aa) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.....*”.

Le norme che si assumono violate dalla dott.ssa Fiorillo sono:

- a) la disposizione relativa al generale **dovere di riserbo** prescritto a tutti i magistrati dall'art. 1 del codice disciplinare;
- b) la specifica disposizione che configura come illecito disciplinare “ ***il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio***” (art. 2, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n. 109 del 2006 come modificato dalla legge n. 269 del 2006).

Varrà la pena di soffermarsi sulla ratio di quest'ultima disposizione. Essa è opportunamente diretta a contrastare ed a sanzionare le “iniziative” dei magistrati miranti ad attirare sulla propria attività di ufficio l'attenzione dei mezzi di comunicazione di massa .

La realtà presa in considerazione dal legislatore è stata, con tutta evidenza , quella del magistrato “protagonista” che , non pago del rilievo e della dignità della funzione esercitata, si attiva indebitamente per creare intorno al suo operato professionale la pubblicità ed il clamore dei media.

Dopo aver esercitato le sue funzioni ed aver già “parlato” con i propri atti di indagine o con le proprie decisioni questo magistrato - per ragioni diverse, che possono spaziare dalla vanità personale al desiderio di rafforzare, con il ricorso al tribunale dell'opinione pubblica il proprio operato professionale – sollecita, magari ricorrendo a canali privilegiati con la stampa o con altri media, l'attenzione del pubblico sulle sue attività d'ufficio.

E così facendo getta sulla bilancia della giustizia un peso diverso ed ulteriore rispetto a quello proprio e legittimo degli atti compiuti. Un peso che non esiterei a definire truccato che rischia di alterare i sempre difficili equilibri procedimentali e processuali tra accusa e difesa e di influenzare preventivamente ed indebitamente i giudici (soprattutto i giudici popolari, essendo i giudici professionali più avvezzi a non farsi condizionare da campagne di stampa o da una informazione unilaterale).

La realtà di questi ultimi anni ha offerto numerosi esempi di questo modo di comportarsi, non tutti , per la verità, divenuti oggetto di attenzione dei promotori dell'azione disciplinare e comunque non sempre giunti all'esame del giudice dei magistrati.

5.1. La condotta tenuta dalla dott.ssa Annamaria Fiorillo.

Queste considerazioni sulla lettera e sulla *ratio* delle norme richiamate nella contestazione disciplinare valgono a dimostrare che il caso in esame e la condotta tenuta dalla dott.ssa Annamaria Fiorillo non sono assolutamente riconducibili alla fattispecie disciplinare contemplata nel capo di incolpazione.

In primo luogo occorre ribadire che il magistrato incolpato non ha mai assunto alcuna “iniziativa” per suscitare attenzione intorno alla vicenda professionale del 27 maggio 2010, nella quale, come magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano, ha impartito disposizioni, peraltro assolutamente corrette ed appropriate, che non sono state applicate per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

L'attenzione intorno al c.d. caso della minore EL Mahrouk è nata infatti in epoca di gran lunga successiva all'attività svolta dalla dott.ssa Fiorillo, nell'ottobre 2010, a distanza di circa cinque mesi dai fatti e per circostanze del tutto estrinseche da suoi comportamenti.

Sotto questo profilo, dunque, è impossibile anche solo ipotizzare un'azione di “sollecitazione” di pubblicità sulla propria attività di ufficio posta in essere dal magistrato incolpato.

Al contrario, del clamore mediatico sollevatosi intorno al c.d. caso Ruby la dott.ssa Fiorillo è stata a lungo (non protagonista ma) vittima, dal momento che nei giorni successivi all'emersione del caso, ella ha dovuto ascoltare - serbando un silenzio ed un riserbo assoluti - informazioni, congetture, valutazioni e commenti “pubblici” sul suo operato professionale, spesso inesatti, tendenziosi o malevoli.

Con una tale condotta il magistrato ha dimostrato fino in fondo non solo la sua serenità personale e la sua sobrietà di comportamento, ma anche e soprattutto, ai fini che qui interessano, la totale assenza di quell'indebito interesse “per la pubblicità” sul proprio operato che la fattispecie disciplinare mira a contrastare ed a sanzionare.

Vero è invece che la dott.ssa Fiorillo ha ritenuto suo dovere agire, a fronte di un atto istituzionale: l'inciso del discorso del Ministro dell'Interno, pronunciato in parlamento e trasmesso in televisione il 9 novembre 2010, nel quale si affermava che il funzionario di polizia aveva provveduto ad affidare la minore “*sulla base delle indicazioni del magistrato*”.

La sua scelta è stata allora quella di rendere noto attraverso un comunicato, estremamente sobrio nella forma e nella sostanza, una richiesta di intervento chiarificatore e di tutela al CSM, sottolineando, con toni pacati e misurati, la “non corrispondenza alla sua diretta esperienza” della dichiarazione del Ministro concernente il suo operato nel caso della minore Karima EL MAROUG e richiedendo che “*la discrepanza con i dati di realtà a sua conoscenza*” venisse “*chiarita*”.

Non è qui in discussione se la richiesta di intervento del CSM fosse o meno una scelta istituzionale adeguata mentre è certo, invece, che il magistrato decise di seguire un canale istituzionale per far emergere quanto era a sua diretta conoscenza, e cioè la pura e semplice verità sul suo modo di procedere nella notte del 27 maggio 2010 e per tutelare, grazie alla verità, il proprio onore e la propria immagine professionale (e con essa l'immagine di tutta la magistratura).

Non è irrilevante in questa sede porre con forza l'accento sui due aspetti ora richiamati.

Il primo, già ampiamente lumeggiato e sul quale non ritorno, è che la dott.ssa Fiorillo ha detto sempre e solo la verità sulle disposizioni impartite quella notte alla polizia.

Il secondo aspetto è che una diversa versione di quei fatti che ella aveva vissuti – anche se fosse stata fornita dal Ministro dell'Interno in perfetta buona fede – poteva risultare gravemente lesiva del suo onore professionale, facendola apparire – contro la verità come un magistrato: a) poco scrupoloso ed attento alle esigenze di tutela di una minore; b) credulo verso la notizia inverosimile che la minore accusata di furto e allontanatasi da una comunità fosse realmente la nipote di un capo di Stato; c) compiacente verso una soluzione del problema dell'affido non rispondente alle norme ed alle prassi adottate in casi simili.

In conclusione sul punto.

Il breve e stringato comunicato diffuso dal magistrato ai giornalisti e le brevi dichiarazioni rilasciate il 10 novembre ai giornalisti per illustrare la sua decisione non erano una “iniziativa”

mirante ad ottenere pubblicità ma se mai una “risposta” a rappresentazioni oggettivamente inesatte della sua condotta professionale che avevano avuto una amplissima diffusione attraverso la ripresa televisiva del discorso del Ministro dell’Interno; si limitava a richiedere che si facesse “chiarezza” in una sede istituzionale sulla correttezza della propria condotta professionale dopo tante versioni inesatte e addirittura arbitrarie; era diretto a tutelare l’immagine professionale e la credibilità del magistrato; mirava, per questa via, anche a tutelare l’immagine della magistratura; era, infine o meglio prima di tutto, rigorosamente rispondente alla realtà effettuale come dimostrato dalle registrazioni telefoniche dei colloqui tra il pubblico ministero e la polizia di cui si è avuta successiva conoscenza.

Di più: dopo lo specifico riferimento del Ministro all’operato del magistrato, il perdurare del suo silenzio non sarebbe più stato interpretato come una manifestazione di riserbo ma avrebbe inevitabilmente assunto il significato di una silenziosa conferma di un dato di fatto che non rispondeva alla sua esperienza e come oggi sappiamo alla realtà effettuale.

E’ utile inoltre mettere ancora una volta in luce che l’attività del magistrato in relazione al caso della minore Karima EL MAHROUK era, all’atto della diffusione del comunicato, completamente esaurita ed insuscettibile di ogni ulteriore sviluppo. Con la conseguenza che l’interesse del magistrato alla chiarificazione delle modalità della sua condotta era per così dire “retrospettivo” ed assolutamente circoscritto al proprio operato professionale.

Anche sotto questo aspetto, sarebbe improprio inquadrare la fattispecie concreta nello schema normativo di una indebita istanza di pubblicità sui risultati del proprio lavoro o di una violazione al dovere di riserbo su proprie attività in corso di svolgimento.

Ciò soprattutto se si ha costantemente presente che in questa vicenda il magistrato non aveva emesso alcun provvedimento scritto e motivato, in grado, con il suo stesso contenuto, di rappresentare una efficace risposta a rappresentazioni deformate delle sue azioni e dei suoi intendimenti.

C’è infine un corollario, di rilievo assoluto, di quest’ultimo dato di fatto: il magistrato doveva parlare in prima persona perché non poteva ragionevolmente pretendere che il dirigente dell’Ufficio intervenisse con un suo comunicato o in altre forme, giurando sulla sua parola, in assenza di qualsiasi riscontro documentale.

Sinceramente non so se la dott.ssa Fiorillo abbia preso in considerazione l’ipotesi di coinvolgere il Procuratore della Procura minorile chiedendole un intervento né se il Procuratore avrebbe voluto o potuto aderire; ma è certo che ella si è confrontata con il Procuratore e, prendendo atto di poter far perno solo sui suoi ricordi e sulla loro verità, a questi ha scelto di affidarsi mettendosi in gioco direttamente e personalmente.

Inoltre - e anche questo è punto cruciale della vicenda - se al Procuratore Monica Frediani non si poteva chiedere un intervento a tutela del Sostituto, ella non aveva neppure il potere di precludere al magistrato chiamato direttamente e personalmente in causa di tutelarsi dal discredito derivante dalle dichiarazioni del Ministro.

Sotto questo profilo è del tutto inconferente il richiamo alla fattispecie di cui alla lettera n) del codice disciplinare sul quale non si accetta, come si dirà meglio più avanti, il contraddittorio ma che è stato inserito oltre che tardivamente, del tutto a sproposito nel secondo capo di incolpazione.

Il Procuratore che non dispone di elementi certi per intervenire su di una questione riguardante il suo ufficio può tacere ma non può imporre il silenzio a chi tali elementi ha e ritiene di doverli rappresentare in prima persona, sotto la sua responsabilità.

5.3. Il contemperamento tra il diritto del magistrato di tutelare, grazie alla verità, il suo onore e la sua immagine professionale ed il dovere di riserbo.

Una volta chiariti i profili fattuali della vicenda ed illustrate le ragioni che inducono a ritenere che la condotta della dott.ssa Fiorillo non sia correttamente riconducibile alla lettera ed alla *ratio* ispiratrice della fattispecie disciplinare contestata nel primo capo di incolpazione, la difesa ritiene di dover affrontare un'ultima questione squisitamente giuridica, concernente le fonti del diritto, non conculcabile, del magistrato di tutelare il proprio onore professionale e di salvaguardare la propria credibilità messe in discussione da rappresentazioni inesatte o arbitrarie del proprio modo di operare in tutti quei casi in cui la sua attività professionale si sia conclusa ed egli non abbia più il limite (ma anche l'opportunità) di esprimersi attraverso provvedimenti.

Al riguardo vale menzionare l'art. 6 del codice etico della magistratura (più volte impropriamente richiamato in passato anche in sede di contestazioni disciplinari dalla Procura generale della Corte di cassazione ma certo invocabile in chiave difensiva) che in ordine ai rapporti con la stampa, prevede che il magistrato possa *“fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini”* ovvero di tutelarne l'onore e la reputazione messi a repentaglio da notizie inesatte o infondate.

Regola, questa, di fondamentale importanza che certo non può essere negata o disattesa quando le inesattezze lesive dell'onore (in questo caso professionale) riguardino lo stesso magistrato peraltro non più direttamente impegnato nella trattazione di affari giudiziari.

In proposito la Sezione disciplinare del CSM (sentenza del 25.2.2000, confermata da SSUU 12.10.2000, n. 5) ha stabilito che il magistrato è legittimato a fornire le “precisazioni” necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato quando l'attività informativa degli organi a ciò preposti non sia stata sufficiente ed ha aggiunto che l'esercizio di questa attività non è solo un diritto del magistrato ma è collegata funzionalmente all'interesse pubblico ad un'esatta rappresentazione dell'attività giudiziaria e della correttezza suo esercizio.

Il fondamentale dovere di riserbo del magistrato non può dunque essere configurato come regola di assoluto silenzio ma deve essere a sua volta temperato con i diritti del magistrato e segnatamente con il suo diritto a agire, in forme congrue ed istituzionali, a salvaguardia del suo onore professionale impropriamente messo in discussione da informazioni non rispondenti al vero sulla sua condotta.

Né la condotta della dott.ssa Fiorillo ha messo a rischio il valore della imparzialità del potere giudiziario, che giustifica la previsione di limiti alla libertà di espressione del magistrato ai sensi dell'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo richiamato nei capi di incolpazione.

Nel caso in esame è vero il contrario: il magistrato ha contribuito a rinsaldare il valore della imparzialità attraverso la rivendicazione della sua condotta assolutamente cristallina, pienamente rispondente alle norme ed alle prassi in tema di affidamento dei minori e indifferente ad sollecitazioni.

Per queste ragioni in ordine al primo capo di incolpazione si confida in una decisione di assoluzione per essere infondato l'addebito disciplinare.

6. Il secondo capo di incolpazione.

Nel secondo capo di incolpazione formulato la dott.ssa Fiorillo è chiamata a rispondere *“dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. n) e v) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.....”* per avere - in violazione del dovere di riserbo e dello specifico divieto per i sostituti procuratori di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio ribadito in atti del dirigente della Procura minorile - rilasciato un comunicato il 10 novembre 2010, partecipato quale

intervistata ad una trasmissione televisiva del 14 novembre 2010, reso ulteriori dichiarazioni nell'intervista al quotidiano La Repubblica del 19 gennaio 2011.

Al riguardo rilevo innanzitutto che il richiamo alla norma incriminatrice di cui alla lettera n) non figurava nel capo di incolpazione del 27 gennaio 2011, comunicato all'incolpata per l'interrogatorio ma ha fatto la sua apparizione solo nella richiesta di fissazione di udienza indirizzata al Presidente del CSM del 23 ottobre 2012, essendo poi trasfuso in questa ultima versione nel capo di incolpazione all'esame della Sezione disciplinare.

Così che, sul punto, l'incolpata non ha potuto difendersi in sede di istruttoria essendo costretta a misurarsi con una nuova ed inedita accusa in sede di dibattimento. Situazione, questa, capace di tradursi un vizio della decisione (rilevante nella malagurata ipotesi di dovere ricorrere contro una sentenza di condanna dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione).

Ciò detto, si osserva che la contestazione di cui al capo B) si riferisce a tre episodi: a) le dichiarazioni rese alla stampa e agli organi d'informazione televisiva, dinanzi all'ufficio giudiziario in data 10.11.2010, riportate dalla stampa il giorno dopo; b) la partecipazione alla trasmissione "Mezz'ora" di RAI 3 del 14.11.2010; c) l'intervista contenuta nell'articolo del quotidiano "La Repubblica" del 19.1.2011.

Soffermiamoci dunque su ciascuno di questi tre eventi.

a) La richiesta di tutela al CSM, il comunicato stampa ed il colloquio con i giornalisti.

Dopo l'intervento del Ministro il magistrato decise di rivolgersi al Consiglio Superiore della Magistratura, lo comunicò al Procuratore Capo e preparò una breve richiesta. Eccone il testo, indirizzato per conoscenza anche ai Procuratori Dott.ssa Monica Frediani e Dott. Edmondo Bruti Liberati: *"Con riferimento alle dichiarazioni rese dal ministro dell'Interno Maroni ieri, 9 novembre, al Senato in merito al caso della minore in oggetto (EL MAROUG Karima) essendo stata personalmente coinvolta nella vicenda in veste di Pubblico Ministero della Procura per i Minorenni di Milano di turno il 27 e 28 maggio 2010, osservo che esse non corrispondono alla mia diretta esperienza. Poiché il Ministro ha tenuto a rimarcare che il corretto comportamento degli agenti è stato confermato anche dall'autorità giudiziaria per voce del Procuratore Edmondo Bruti Liberati all'esito di specifica istruttoria, chiedo che la discrepanza con i dati di realtà che sono a mia conoscenza venga chiarita."*

Uscendo dal Tribunale verso le ore 14.00 del 10 novembre 2010 per la pausa pranzo, dopo l'udienza G.U.P. cui aveva partecipato, il magistrato trovò davanti al portone un gruppo di giornalisti.

Ritenne allora che fosse giusto dare notizia alla stampa della sua decisione di rivolgersi al CSM attraverso il breve comunicato di cui si è detto, ispirato, lo si ripete, dall'unica ma pressante esigenza di una adeguata chiarificazione sul suo operato professionale.

Dopo lo specifico riferimento del Ministro alle "indicazioni del magistrato", il perdurare del silenzio avrebbe inevitabilmente assunto il significato di una silenziosa conferma di un dato di fatto che non rispondeva alla sua esperienza ed essere letto come assenso ed acquiescenza ad una versione dei fatti non rispondente alla verità e nociva per lei e per la magistratura.

b) L'intervista televisiva.

Questa la versione dei fatti data dalla dott.ssa Fiorillo nella sua memoria.

"Giovedì 11 novembre.....tutti i quotidiani pubblicarono le (mie n.d.r) dichiarazioni.

Quel giorno, come pure il giorno successivo, venerdì 12 novembre non ebbi pressoché alcun contatto con i miei colleghi né con il Procuratore Dott.ssa Frediani.

Nessuno di loro mi chiese nulla, né fece commenti, come se nulla fosse accaduto.

Decisi di accettare la proposta della giornalista Lucia Annunziata di partecipare alla trasmissione televisiva "Mezz'ora" da lei condotta su RAI 3 e prima di lasciare l'ufficio per il fine settimana, lo comunicai alla Dott.ssa Frediani.

Nel nostro colloquio molto franco ed improntato al reciproco rispetto. Lei ascoltò le mie ragioni e io presi atto della sua neutralità.

A lei dissi quello che poi ho scritto nella lettera a lei indirizzata datata 13 novembre 2011 in risposta alla sua nota in pari data.

Scelsi di fare quell'apparizione televisiva perché volevo rendere pubblica e fedele testimonianza della verità, volevo lasciare "a futura memoria" un documento

Intendevo mostrare la mia faccia per comunicare la sincerità del mio pensiero, l'onestà delle mie motivazioni, l'autenticità delle mie parole.

Intendevo parlare in diretta per salvaguardare la completezza e la corretta sequenza del mio discorso, avendo previsto la possibilità di tagli, montaggi e manipolazioni.

Intendevo parlare da sola avendo un tempo congruo a mia disposizione, evitando i dibattiti dei talk show dove avrei potuto essere interrotta, contraddetta e portata fuori dal seminato.

Avevo deciso che sarebbe stata l'unica volta e così è stato."

c) L'intervista a Davide Carlucci del gennaio 2011

Facciamo parlare ancora una volta direttamente il magistrato Fiorillo:

"L'intervista a Davide Carlucci di "Repubblica" risale al 19 gennaio 2011.

Il giorno prima i giornali avevano reso pubbliche le prove su cui si fondava la richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio On. Berlusconi"

Tra quelle prove c'è la registrazione della telefonata intercorsa sul 113 tra me e l'Ass. Cafaro della Volante Monforte

Tale comunicazione, che a quel tempo venne divulgata dai più importanti quotidiani, costituiva (e costituisce) la dimostrazione irrefutabile che tutto quello che ho sempre affermato corrispondeva al vero.

Considerando tale procedimento penale, nell'ambito del quale l'accusa di concussione si fonda sul fatto storico in cui io sono stata coinvolta per dovere d'ufficio, è importante evidenziare che l'Onorevole Berlusconi venne iscritto nel registro degli indagati il 21 dicembre 2011.

Ciò significa che al tempo in cui io resi le dichiarazioni che mi vengono contestate con riferimento al 10 e al 14 dicembre 2011, il Premier non era ancora persona sottoposta ad indagini.

L'intervista in questione segnò la mia "uscita di scena" rispetto ad una vicenda che per quanto riguarda i suddetti aspetti processuali fu totalmente estranea all'esercizio delle mie funzioni."

Nel valutare complessivamente il tenore degli articoli e della intervista televisiva (quest'ultima un esempio di sobrietà, pertinenza e di equilibrio perché il magistrato ha potuto esprimersi direttamente senza la mediazione e l'enfasi giornalistica) si deve prendere atto che il magistrato ha esercitato un diritto di rettifica in forme equivalenti alla pubblicità della notizia lesiva

E' stata cioè pienamente rispettata una regola di proporzione tra la diffusione della presa di posizione del Ministro e le precisazioni del magistrato.

Né va dimenticata l'esigenza del magistrato di dissipare equivoci sul "non ricordo" che le era stato maliziosamente attribuito come segno di reticenza e incertezza , laddove ella aveva invece scritto nella relazione di servizio del 29. 10.2010 al Procuratore della Repubblica dei minori sulle disposizioni date alla polizia " non ricordo di aver disposto l'affidamento della minore Karima El Mahrouk a Minetti Nicole" (tema , questo, su cui ritornerò di qui a poco).

Raffrontiamo ora i fatti e la seconda contestazione.

6.1. L'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

La norma incriminatrice menzionata nel secondo capo di incolpazione è quella di cui agli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett.v) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 che include tra gli illeciti disciplinari le “ **pubbliche dichiarazioni che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione , ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all’art. 5, comma2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.**”

Questa difesa ritiene che nessuna delle previsioni contenute nella norma ora citata sia in alcun modo riferibile al caso delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Fiorillo nelle tre occasioni menzionate nel capo di incolpazione

Per dimostrarlo può essere utile scomporre la disposizione disciplinare nelle sue diverse parti , procedendo con metodo analitico ad esporre le ragioni per cui nessuna delle previsioni in essa contenute si attagli al comportamento del magistrato.

La dott.ssa Fiorillo non ha rilasciato “dichiarazioni che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione”.

In primo luogo va chiarito che la dott.ssa Fiorillo non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardanti soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione da parte sua .

Come è stato ampiamente illustrato nella memoria della dott.ssa Fiorillo (alla quale sul punto ci si riporta integralmente) e come emerge dagli atti processuali prodotti nel presente procedimento e dalla relazione del Procuratore dott.ssa Frediani del 16.11.2010, la dott.ssa Fiorillo non era assegnataria di alcun affare “in corso di trattazione” relativo alla minore Karima El Marough in quanto il suo circoscritto intervento interlocutorio con la polizia, come magistrato di turno, si era esaurito la sera stessa in cui la minore era stata oggetto di accertamenti ed ella “ dopo i contatti meramente telefonici nel turno non si è più occupata del seguito” (così la succitata Relazione Frediani agli atti) .

Un procedimento nei confronti della minore Karima El Marough verrà iscritto nel registro della Procura presso il Tribunale dei minori solo il 29.10.2010 ed assegnato ad altro magistrato (così come per altro verso il nominativo dell’On. Berlusconi verrà iscritto nel registro degli indagati della Procura presso il Tribunale di Milano solo il 21 dicembre 2011)

Il segmento meramente operativo trattato dalla dott.ssa Fiorillo si era dunque totalmente esaurito ed esso era inoltre insuscettibile di alcun ulteriore sviluppo nel momento in cui ella rilasciò le dichiarazioni menzionate nel capo di incolpazione.

La dott.ssa Fiorillo non ha neppure rilasciato “ dichiarazioni “ riguardanti “ affari ... trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria”

E’ del tutto evidente che il limitato segmento operativo curato dal magistrato non poteva tradursi in alcun provvedimento e meno che mai in un provvedimento impugnabile sul quale sarebbe stato doveroso conservare un atteggiamento di riserbo per non influire indebitamente sugli sviluppi ulteriori del procedimento.

Sotto questo profilo va inoltre considerato un punto di primaria importanza relativo alla *ratio* della disposizione in esame e dei limiti in essa posti alla libertà (di espressione, di autodifesa, di chiarimento) del magistrato in relazione ad un “provvedimento” da lui emesso.

Il magistrato che ha emesso un provvedimento ha “parlato” tramite il suo atto e la relativa motivazione e può quindi confidare sul fatto che dal provvedimento stesso emerga dimostrata la correttezza e la linearità della sua condotta .

La consegna del silenzio può dunque apparire giustificata dall’avvenuta emanazione di un provvedimento in base al principio che i magistrati parlano solo attraverso i loro atti.

Chi invece non ha emesso alcun provvedimento ma ha solo tenuto un comportamento professionale , come nel caso della dott.ssa Fiorillo, ha il diritto – laddove tale comportamento sia rappresentato in termini non veritieri e dannosi – che siano chiarite modalità e ragioni del

suo operato e ripristinata la verità sulla condotta tenuta; diritto che può essere attuato grazie ad interventi del capo dell'ufficio oppure, ove questi manchino e/o siano, come nel caso in esame, praticamente impossibili, attraverso spiegazioni di carattere personale.

Precludere tali spiegazioni significherebbe lasciare il magistrato assolutamente inerme ed indifeso di fronte a rappresentazioni false ed ingannevoli del suo operato che, nonostante la loro falsità, si collochino al di sotto della soglia della diffamazione o della calunnia.

La dott.ssa Fiorillo non ha rilasciato dichiarazioni “ dirette a ledere indebitamente diritti altrui”.

Nelle tre occasioni di parola menzionate nel capo di incolpazione il magistrato non ha mai pronunciato alcuna espressione mirante a ledere indebitamente diritti altrui ma ha avuto come unico obiettivo quello di ripristinare la verità sulla condotta da lei tenuta e di tutelare per questa via il suo onore e la sua immagine professionale compromessi da una ridda di contrastanti versioni sul suo operato professionale.

Argomento, questo, che sarebbe di per sè solo assolutamente decisivo per escludere l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma incriminatrice posta a fondamento della incolpazione disciplinare.

Al riguardo si rinvia ai testi delle interviste alla stampa e soprattutto alla visione della intervista televisiva resa alla giornalista Lucia Annunziata (in atti) che , ad avviso di chi scrive , è esemplare per la serietà, la misura, l'equilibrio di tutte le affermazioni in essa contenute e per il timbro espressivo costantemente tenuto dal magistrato.

La dott.ssa Fiorillo non ha violato il “divieto di cui all'art. 5, comma2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.”

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2006, richiamato nella citata lettera v) del decreto legislativo che reca il codice disciplinare, stabilisce che “ *Ogni informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari dei procedimenti*”.

Come gli studiosi che si sono occupati della norma hanno da tempo messo in luce tale norma non contiene alcun “divieto” ma solo una previsione di impersonalità nell'informazione, indirizzata ai soggetti abilitati a parlare per l'ufficio di procura (il procuratore o i suoi delegati). Con la conseguenza che, nella sfera di applicazione della norma incriminatrice, possono rientrare solo improvvide informazioni personalizzate sull'operato dell'ufficio rese dal dirigente dell'ufficio o dai suoi delegati (A. Caputo, AAVV , Ordinamento giudiziario, 2009, pp. 750-751)

La tesi (svolta da R. Fuzio, Le dichiarazioni dei magistrati agli organi di informazione:limiti e rilevanza disciplinare ., in Foro it. 2007, V, 73) che si sia di fronte ad un “errore” del legislatore che in realtà intendeva sussumere nella norma incriminatrice (non l'art.5, comma 2, ma) l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che vieta le esternazioni dei sostituti procuratori è certamente suggestiva

Ma una siffatta impostazione non poteva essere accolta (e di fatto non è stata accolta) dal giudice disciplinare che, ove l'avesse seguita, avrebbe dovuto creare dal nulla una disposizione di carattere sanzionatorio , sulla base di una mera ipotesi esplicativa di una disposizione scritta in modo poco comprensibile.

Così la Sezione disciplinare, nelle sentenze n. 3 del 2008 e 10 del 2007 , ha fatto riferimento al contenuto letterale del rinvio senza far propria la tesi dell'errore o della svista del legislatore e senza estendere indebitamente la portata della norma disciplinare.

6.2. Ancora sul diritto del magistrato di tutelare, grazie alla verità, il suo onore e la sua immagine professionale.

Una volta chiariti i diversi aspetti della vicenda ed illustrate le ragioni che inducono a ritenere che la condotta della dott.ssa Fiorillo non sia riconducibile alla lettera ed alla *ratio* ispiratrice della fattispecie disciplinare contestata, la difesa ritiene di dover ribadire, anche rispetto al secondo capo di incolpazione, il diritto di autotutela del magistrato di fronte a rappresentazioni inesatte o arbitrarie del proprio modo di operare.

Ho già citato l'art. 6 del codice etico della magistratura e la giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM (sentenza del 25.2.2000, confermata da SSUU 12.10.2000, n. 5) sulle "precisazioni" necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sull'operato del magistrato quando l'attività informativa degli organi a ciò preposti non sia stata sufficiente.

In realtà l'attuale formulazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. v) del codice disciplinare che, sanzionando le "pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui", pone limiti ragionevoli al dovere di silenzio e di riserbo del magistrato, circoscrivendolo alle dichiarazioni su soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione o in affari suscettibili di sviluppi processuali, ponendo l'accento sulla indebita lesione di diritti altrui.

Profili, questi, che, come si è detto, non appaiono assolutamente ravvisabili nel caso in esame nel quale il segmento procedurale trattato dalla dott.ssa Fiorillo era esaurito e il magistrato non aveva alcuna intenzione di ledere né ha leso in alcun modo diritti altrui ma ha solo posto in essere una forma di autotutela della sua immagine professionale.

7. Qualche nota di replica alle argomentazioni del Procuratore generale.

Mi permetterete ora di replicare- sia pure sommariamente e nei limiti di un contraddittorio all'impronta - ad alcune delle più suggestive argomentazioni svolte dal rappresentante della Procura generale.

7.1. Sulla frase della Fiorillo : " Non ricordo di aver autorizzato l'affidamento della minore Karima El Mahrouk a Minetti Nicole".

Nella sua requisitoria il procuratore generale ha - se ho bene inteso - riconosciuto l'esistenza di ampi margini di elusività e di ambiguità del comportamento dei funzionari della Questura di Milano ma ha poi sostenuto che di questa ambiguità era stata in qualche modo partecipe, nelle affermazioni rese sulla sola base della memoria, la stessa dott.ssa Fiorillo.

Ed a conferma di questo assunto ha citato una singola frase della relazione di servizio del magistrato Fiorillo del 29. 10.2010 al Procuratore della Repubblica dei minori sulle disposizioni date alla polizia : " Non ricordo di aver autorizzato l'affidamento della minore Karima El Mahrouk a Minetti Nicole".

Frase che, si ricorderà, era stata già ripresa e sottolineata da molti giornali come un segno di incertezza del magistrato e di vaghezza del suo ricordo, dando luogo a molte polemiche e che oggi il procuratore generale interpreta - con assoluta certezza - come indice di una memoria approssimativa e comunque suscettibile di ingenerare confusione sul reale ricordo del magistrato.

Confesso che la certezza del procuratore generale mi stupisce dal momento che sa quanto me quanto sia difficile enunciare certezze in sede di interpretazione di un singolo assunto. Comunque ricordo che i nostri comuni maestri di interpretazione ci ammoniscono sempre, per dirimere controversie di questa natura, ad inserire il singolo enunciato nel suo naturale contesto.

In questo caso la scelta di contestualizzare è assolutamente illuminante giacché nel testo della relazione la frase di cui parliamo è immediatamente preceduta da altre due che la chiarificano rendendola molto più certa ed asseverativa di quanto non possa apparire a prima vista.

E allora facciamo parlare ancora una volta la Fiorillo direttamente, questa volta nelle sue parole scritte.

Nell'espone i contenuti della telefonata intercorsa tra lei e la dott.ssa Iafrate che le prospettava la possibilità di affidare la minore ad un Consigliere ministeriale la Fiorillo così scriveva al suo Procuratore : *“ Tutto ciò suscitò in me notevoli perplessità che esternai con chiarezza all'interlocutrice, sottolineando in modo assertivo l'inopportunità di un affidamento a persona estranea alla famiglia senza l'intervento dei Servizi sociali. In successive telefonate a diversi operanti rimarcaï la necessità di acquisire i documenti comprovanti l'identità della ragazza(che la stessa nel frattempo aveva dichiarato di aver lasciato in Sicilia presso la residenza dei genitori) e, all'esito di tali accertamenti, di accompagnarla comunque presso una comunità protetta , eventualmente trattenendola durante la notte presso gli Uffici finché una tale struttura non fosse stata reperita”*. Immediatamente dopo viene la frase: *“ Non ricordo di aver autorizzato l'affidamento della minore Karima El Mahrouk a Minetti Nicole”*, che in questo contesto assume il suo inequivoco significato che è “ ricordo di non aver autorizzato” o se si preferisce “escludo di aver autorizzato”.

Non è dunque sotto questo profilo o con argomentazioni di questa natura che si può immettere il magistrato Fiorillo nel calderone della elusività o ambiguità. Tratti, questi, che hanno forse connotato i comportamenti di altri protagonisti o comprimari della vicenda dell'affidamento ma non certamente la condotta di Anna Maria Fiorillo, della quale tutto si può dire tranne che sia ambigua.

7.2. Sul rapporto tra verità ed offesa all'onore professionale del magistrato.

Il procuratore generale ha inoltre accennato nella sua requisitoria ad una sorta di possibile distinzione e di potenziale divaricazione tra verità ed onore professionale del magistrato sostenendo che nelle dichiarazioni del Ministro dell'Interno non vi era alcun attacco all'onore professionale del magistrato ma solo affermazioni (che noi oggi sappiamo essere) non pienamente corrispondenti all'effettivo svolgersi degli avvenimenti.

La reazione della dott.ssa Fiorillo non sarebbe stata dunque sotto questo profilo pienamente giustificata da un *vulnus* inferto alla sua immagine professionale.

Ho prima spiegato le ragioni per cui a mio avviso questa argomentazione è fallace giacché dalle dichiarazioni del Ministro la condotta professionale della dott.ssa Fiorillo emergeva come quella di un magistrato poco scrupoloso, credulo verso notizie inverosimili oltre che false, compiacente verso i desiderata di soggetti interessati ad un certo esito della vicenda dell'affidamento.

Mi colpisce però , su di un piano più generale, che si possa pensare a distinguere tra verità ed onore perché ho sempre pensato che per un magistrato questi due valori coincidano totalmente e che la semplice attribuzione non veritiera di un comportamento non corretto, anche se non accompagnata dal corredo di contumelie cui spesso si assiste (solo) nel nostro paese, sia la forma più insidiosa e dannosa di nocumento per un magistrato.

7.3. Sulla possibilità per la Sezione disciplinare di costruire autonomamente una norma disciplinare incriminatrice a partire da un evidente errore del legislatore.

Non concordo inoltre sulla possibilità prospettata nella requisitoria di costruire autonomamente una norma disciplinare incriminatrice a partire da un evidente errore del legislatore.

Ho prima chiarito perché a mio avviso il riferimento nel codice disciplinare al *“divieto di cui all'art. 5, comma2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.”* sia frutto di un palese

errore del legislatore giacchè la norma non contiene alcun “divieto” ma solo una previsione di impersonalità nell’informazione, indirizzata ai soggetti abilitati a parlare per l’ufficio di procura (il procuratore o i suoi delegati).

Ed è sommamente probabile che il legislatore volesse in realtà riferirsi al divieto di cui all’art. 5, comma 3, del decreto ora citato.

Ma da questo a ipotizzare che la Sezione disciplinare possa , per così dire, “rimediare” all’errore e dare vita, in via interpretativa, ad una norma di incolpazione riveduta e corretta c’è un evidente abisso.

Un abisso che i giudici della sezione disciplinare non hanno il potere di colmare con una operazione ortopedica che, a mio avviso, non potrebbero compiere neppure sotto tortura.

Ed a riprova di questa impossibilità stanno le sentenze n. 3 del 2008 e 10 del 2007 del giudice disciplinare nelle quali si fa riferimento al contenuto letterale del rinvio senza far propria la tesi dell’errore o della svista del legislatore e senza estendere indebitamente la portata della norma disciplinare.

7.4. Sul dovere del magistrato di essere attento, paziente e cauto rispetto alle critiche al proprio operato.

Da ultimo ma non ultimo mi è parso decisamente improprio il richiamo , nutrito di riferimenti alla giurisprudenza di Corti supreme, al dovere del magistrato di essere attento, paziente e cauto rispetto alle critiche al proprio operato.

Naturalmente condivido questa fondamentale esigenza di attenzione e di pazienza . Ma mi sembra che essa debba essere invocata rispetto alle “critiche” nei confronti di atti , motivati o meno, che “parlano” per il magistrato e non possa invece essere utilizzata per giustificare un dovere di silenzio di fronte a rappresentazioni distorte e ingannevoli del proprio operato allorquando nulla se non la parola stessa del magistrato possa ristabilire un minimo di obiettività e di rispondenza ai fatti.

Sin qui le repliche e le notazioni polemiche che appartengono di pieno diritto alla rispettosa ma franca dialettica tra le parti che deve vivere anche nel giudizio disciplinare.

Repliche e notazioni che non mi hanno certo impedito di cogliere i molti limpidi contenuti di ricerca della verità della requisitoria del procuratore generale e la finezza di molte delle sue argomentazioni ma che mi inducono a dissentire dalla sua impostazione generale e dalle sue richieste conclusive.

8. Conclusioni.

Concludo questa difesa , che è stata certamente appassionata ma spero anche rigorosa nella esposizione dei fatti e nei richiami a norme, documenti e sentenze.

La parola che ho più spesso usato è “verità” anche se personalmente nella vita professionalmente non la pronuncio molto spesso e cerco di non pronunciarla invano.

Il fatto è che sulla verità e sulla diretta esperienza del magistrato Fiorillo si fonda – come ho cercato di dimostrare - il suo diritto a tutelarsi ristabilendo la verità.

L’affermazione o la negazione di questo diritto è il cuore di questa causa

Io penso che il magistrato abbia esercitato questo diritto senza ricerca di pubblicità personale, senza smanie di protagonismo , in termini misurati.

Se in camera di consiglio riguarderete, come vi invito caldamente a fare, l’intervista televisiva resa alla giornalista Lucia Annunziata avrete modo di verificare direttamente con quale sobrietà e serietà il magistrato Fiorillo si sia espresso .

Questa sobrietà è forse meno evidente negli articoli dell’11 novembre 2010 e nell’unico articolo del gennaio 2011 (anch’esso non frutto, al pari degli altri del novembre di una intervista, ma di un breve colloquio all’indomani della scoperta della esistenza delle

registrazioni e del riconoscimento della verità di quanto detto dalla Fiorillo come ha qui chiarito il teste Davide Carlucci, autore dell'articolo).

Ciò è dovuto a due fattori : l'enfasi giornalistica (di certo non attribuibile al magistrato) e il fatto che le prime dichiarazioni siano state rese d'impulso.

Si è trattato però di un impulso sano, serio. Un impulso della coscienza non della vanità, dettato dal desiderio di testimoniare di sé e del modo in cui ha svolto il suo lavoro di magistrato.

Concludo.

Oggi quasi tutti i protagonisti dell'episodio di cui ci siamo occupati sono da tempo lontani da quanto accaduto quella sera

Qualcuno ha fatto carriera , c'è chi ha guadagnato una vita familiare serena, chi è rimasto alla ribalta.

Il magistrato Fiorillo è sotto procedimento disciplinare.....

Un esito malinconico ma non nuovo.

E' già accaduto all'epoca di "mani pulite" quando i suoi protagonisti alla fine di una stagione si ritrovarono tutti sotto procedimento disciplinare.

Parlo di Davigo, Colombo, Francesco Greco, Paolo Ielo e di tanti altri.

Ero allora componente della Sezione disciplinare.

Il Procuratore generale ha avuto la cura di citare (come del resto ho fatto anch'io) la sentenza della **Sezione disciplinare del CSM del 25.2.2000 , confermata da SSUU 12.10.2000, n. 5 , resa nel caso Davigo, secondo cui il magistrato è legittimato a fornire le " precisazioni" necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato quando l'attività informativa degli organi a ciò preposti non sia stata sufficiente.**

Di quella decisione sono stato l'estensore come giudice disciplinare, naturalmente sulla base della discussione e delle indicazioni del collegio e con l'attenta rilettura del presidente Verde che sta nel piccolo Panteon privato dei miei maestri di giustizia e di scrittura, accanto a Virgilio Andrioli e ad Enzo Cheli.

Da allora non ho cambiato idea, non ho mutato le mie convinzioni su quel principio.

Con lo stesso spirito con cui scrissi quella ed altre sentenze - che a mio giudizio restano pagine degne della nostra giustizia disciplinare - ho difeso oggi Anna Maria Fiorillo.

Confido nella sua assoluzione.

Nello Rossi